

CAMERA DEI DEPUTATI N 1415 —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SARTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche

Presentato il 20 febbraio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — I crescenti rischi dei servizi di ordine pubblico e della lotta ad una criminalità sempre più agguerrita e diffusa, nonché — ultimi solo in sequenza cronologica — dei micidiali agguati posti in essere da un insorgente spietato terrorismo, hanno indotto il legislatore a dettare particolari disposizioni in favore dei superstiti degli appartenenti

alle forze di polizia caduti nella difesa della società e delle istituzioni democratiche

Tali disposizioni comprendono tra l'altro la concessione di speciali elargizioni in favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia vittime del dovere (da ultimo vedi articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n 629, e modifica integrativa di cui alla legge 23 novembre 1975, n 624)

Il perdurare e l'accentuarsi della situazione di emergenza eccennata in premessa ed il progressivo caratterizzarsi della medesima per una gravissima carica di rischio cui sono quotidianamente esposte benemerite categorie di cittadini, impone ormai un ripensamento delle norme citate, sotto il profilo della estensione, ai fini di equità, almeno di una parte di esse anche ad altre categorie di destinatari, si pensi ad esempio agli appartenenti ai Corpi di polizia urbana comunale che, pur fuori dal quadro delle istituzioni statali di polizia, offrono continui esempi di non comune attaccamento al dovere. E giustizia vuole che vengano contemplati i singoli cittadini i quali richiesti di collaborare dagli organi di polizia, siano lesi, nell'incolumità e nell'integrità fisica, in circostanze identiche a quelle che legittimano la corresponsione di benefici agli operatori pubblici cui prestano il loro ausilio nonché tutti i cittadini che rimangono vittime di azioni terroristiche.

Con l'occasione, si ritiene opportuna una rivalutazione a lire 100.000.000 della speciale elargizione di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, 28 novembre 1975, n. 624, e 21 dicembre 1978, n. 862, al fine di consentire ai superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere di provvedere con maggiore serenità alle necessità della famiglia, in quanto la svalutazione monetaria verificatasi negli ultimi anni, ha ridotto sensibilmente in termini reali l'entità del beneficio che attualmente ammonta a lire 50.000.000.

In quest'ordine di idee e, secondo una meditata graduatoria delle esigenze prospettate, si muove la presente iniziativa legislativa.

A monte, l'articolo 1 è inteso a rimuovere un problema esegetico postosi già in sede di applicazione della citata legislazione vigente, a proposito della definizione di « vittime del dovere ».

Al riguardo, è apparso corretto attenersi il più possibile a criteri che risultassero formulati esplicitamente nella normativa recente (articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629), integrandoli, al fine di comprendere, nella previsione, un

equo riferimento a quei servizi non strettamente rientranti nell'attività anticrimine o antiterroristica o di ordine pubblico, ma pur connotati dalla presenza di rischi specifici quali quelli derivanti dall'attività di soccorso e dall'attività preventiva di polizia.

L'articolo 2, è preordinato ad elevare a lire 100.000.000 l'importo della speciale elargizione e ad estenderne la concessione alle famiglie dei vigili del fuoco e degli appartenenti alle Forze armate dello Stato, nei congrui casi (ed allo scopo vi figura una specificazione di raccordo col concetto di « vittime del dovere »).

Con l'articolo 3, si coglie l'occasione della proposta revisione legislativa per concedere benefici diretti agli appartenenti alle forze dell'ordine, lesi nell'adempimento del proprio dovere, allorché, pur riuscendo a salvare la vita, riportino invalidità permanente di particolare gravità. L'estensione è già operante, in determinate fattispecie, per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La concessione è contestualmente estesa ai magistrati ordinari e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria (per le famiglie del quale, un'estensione analoga a quella che si opera con il precedente articolo 2 figura nella legge 27 maggio 1977, n. 284, « Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari ») nonché a tutte le categorie previste all'articolo 2.

Deve trattarsi di menomazioni che annullino almeno l'80 per cento della capacità lavorativa e comportino la cessazione dal servizio.

L'articolo 4 include, tra i beneficiari delle ripetute elargizioni speciali, i vigili urbani e tutti coloro che anche da privati cittadini, richiesti di collaborare da ufficiali od agenti di polizia, rimangono uccisi o lesi - ovviamente con gli esiti invalidanti considerati dall'articolo 3 - nelle situazioni che danno titolo alle elargizioni stesse nonché, tutti i cittadini che perdano la vita a causa di azioni terroristiche;

Per le ipotesi di decesso, il beneficio è previsto a favore delle famiglie.

In tema di famiglie, l'articolo 5 riporta a livello di fonte primaria i criteri di priorità, tra familiari, contenuti nella vigente normativa ministeriale.

Con l'articolo 6 si è ritenuto di aumentare a lire 200.000 la misura del contributo a favore dei familiari del personale civile e militare di pubblica sicurezza deceduti in attività di servizio, previsto in lire 30.000 dall'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101.

Ciò nella considerazione che il continuo aumento del costo della vita impone la rivalutazione del contributo di cui trattasi concesso per sopperire almeno in parte, alle sensibili spese per i servizi funebri.

Con l'articolo 7 si fa rinvio ad un'apposita disciplina regolamentare per l'attuazione, nei dettagli, della legge.

La decorrenza dei benefici di cui trattasi viene fissata al 1° gennaio 1975 in relazione all'epoca in cui si sono evidenziate

le più gravi manifestazioni di criminalità a danno delle categorie interessate ed in cui è maturato l'attuale ammontare delle speciali elargizioni.

Con l'articolo 9 si eleva a lire 100 milioni la speciale elargizione a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, per il quale viene precisato che restano ferme le disposizioni contenute nella legge 21 dicembre 1978, n. 862.

Con riferimento agli eventi luttuosi verificatisi da quella data ed alle conseguenti invalidità riscontrate, l'onere per il quinquennio 1975-1979 viene a determinarsi sull'ordine di 40 miliardi cui, peraltro, va aggiunto l'onere per gli ulteriori eventi registrati nel corrente anno 1980.

Le alte finalità morali che presiedono all'illustrata iniziativa legislativa fanno confidare in un sensibile favorevole atteggiamento delle Camere, al suo riguardo, e nella sua più sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o allo espletamento di attività di soccorso ».

ART. 2.

La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso vittime del dovere.

A tal fine, per la definizione delle situazioni di « vittime del dovere » valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 8, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

ART. 3.

Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della

guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100.000.000.

ART. 4.

L'elargizione di lire 100.000.000 è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.

ART. 5.

La speciale elargizione di cui alla presente legge, ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

ART. 6.

La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente Regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, viene elevata a lire 200.000.

ART. 7.

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

ART. 8.

I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1975.

ART. 9.

La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni.

Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.

ART. 10.

All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.